

N. 02250/20 14 REG.PROV.COLL.

N. 00401/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia  
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 401 del 2014 proposto da-OMISSIS- tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Mariachiara Garacci ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Filippo Tortorici in Palermo, via Scaduto, n. 2/D (posta elettronica certificata: [chiaragaracci@pec.it](mailto:chiaragaracci@pec.it));

contro

- il Ministero dell'istruzione, l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e l'Istituto di istruzione superiore «[omissis]» di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati per legge in Palermo, via Alcide De Gasperi, n. 81;

per l'annullamento

- del decreto del dirigente dell'I.I.S. [omissis] n. 1058/2013 nella parte in cui dispone l'accorpamento, per l'anno scolastico 2013-2014, della classe IV F (*arti figurative*) con la classe IV G (*arti figurative*);

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, comunque lesivi dell'interesse dei ricorrenti;

- «per la disapplicazione del d.P.R. n. 81 del 2009 [...], delle circolari MIUR n. 10/13 e 18/13 [...]».

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e dell'I. I. S. «[omissis]» di Palermo;

Visti i documenti depositati dalle resistenti Amministrazioni;

Vista l'ordinanza n. 25 1/14 con cui è stata fissata l'odierna udienza pubblica;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l'art. 22, comma 8, d. lgs. 30.06.2003 n. 196;

Relatore il dott. Giuseppe La Greca;

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2014 l'Avv. M. Garacci per i ricorrenti e l'Avvocato dello Stato G. Ciani per le resistenti Amministrazioni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

## FATTO e DIRITTO

1.1. - I ricorrenti hanno impugnato - chiedendone l'annullamento, vinte le spese - il provvedimento del dirigente scolastico dell'Istituto di istruzione superiore «[omissis]» di Palermo in epigrafe indicato con il quale è stato disposto l'accorpamento, per l'anno scolastico 2013-2014, delle classi «arti figurative» IV F (con 13 alunni, dei quali 2 disabili) e IV G (con 11 alunni, dei quali 2 disabili), allocate presso la sede di viale Michelangelo, con formazione di un'unica classe, IV F, di 24 alunni (compresi quattro disabili), nel medesimo plesso.

1.2.- Il ricorso si articola in sei motivi di doglianza con i quali si deducono i vizi così rubricati:

1)Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, comma secondo, art. 4, comma primo, art. 10, comma primo, art. 30 commi primo e secondo, art. 34 comma primo, art. 38, commi terzo e quarto, della Costituzione; art. 24 della Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006; della legge n. 104 del 1992. La presenza di quattro disabili gravi all'interno della nuova classe violerebbe le regole poste a presidio del diritto dei disabili all'istruzione ed all'integrazione scolastica poiché l'eccessivo affollamento minerebbe la didattica curricolare con refluenze sulla stessa inclusione scolastica;

2)Violazione e falsa applicazione del d. P.R. n. 81 del 2009, della l. n. 23 del 1996 e del d.m. 18 dicembre 1975; violazione artt. 1 e ss. d.P.R. n. 249 del 1998. La formazione della classe IV F sarebbe in contrasto con le previsioni di cui al d.P.R. n. 81 del 2009 poiché composta da 24 alunni di cui 4 portatori di handicap con connotati di gravità;

3)Illegittimità della condotta dell'Amministrazione scolastica ex art. 1336 c.c. per violazione degli obblighi assunti e del rapporto contrattuale stipulato con i genitori e con gli alunni; violazione dei principi costituzionali di imparzialità, lealtà e trasparenza dell'azione amministrativa; violazione del principio del legittimo affidamento del cittadino. Il programma della classe IV F nella composizione anteriore all'accorpamento prevedeva quattro ore di discipline geometriche successivamente soppresse con conseguente violazione, in tesi, dell'affidamento riposto dalle famiglie sul «contratto stipulato all'atto dell'iscrizione», unilateralmente modificato dall'Amministrazione;

4)Violazione e falsa applicazione della l. n. 268 del 2002. L'accorpamento delle classi sarebbe stato realizzato ad anno scolastico già avviato, in asserito contrasto con l'art. 2 della predetta legge;

5) Violazione e falsa applicazione del d.m. 18 dicembre 1975 in materia di edilizia scolastica. L'Amministrazione non avrebbe tenuto conto che il programma della classe IV F prevedrebbe l'insegnamento di specifiche discipline (disegno, discipline pittoriche, ecc.) per le quali sarebbe stato necessario allocare la classe in un'aula di superficie non inferiore a mq. 100;

6)Violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 626 del 1994 e del d.m. 26 agosto 1992. Poiché nella classe IV F sarebbero presenti 24 alunni, un docente curricolare, 4 docenti di sostegno, due assistenti all'autonomia, per un totale di 31 persone, sarebbe sfiorato il limite di 26 persone per aula fissato dalla surrichiamata disciplina a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e recante misure antincendio.

2.- Si è costituito in giudizio il Ministero dell'istruzione nelle sue varie articolazioni raggiunte dalla notificazione del ricorso il quale si è limitato al deposito di documenti.

3.- All'esito della delibazione dell'istanza cautelare il Tribunale ha fissato l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55 comma 10 cod. proc. amm.

4.- All'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2014 il procuratore di parte ricorrente ha insistito per una decisione del ricorso nel merito stante il connesso effetto conformativo da attribuirsi alla sentenza per la formazione delle classi del successivo anno scolastico. Su richiesta delle parti, nella

medesima udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5.1.- Va preliminarmente dato atto della persistenza dell'interesse ad ottenere una decisione del ricorso nel merito da parte dei ricorrenti e ciò pur ad avvenuta conclusione dell'anno scolastico 2013-2014 cui il provvedimento impugnato espressamente si riferisce.

5.2.- Così come evidenziato dalla difesa della parte ricorrente nel corso dell'udienza di merito, la pronuncia del Tribunale si rende necessaria per l'eventuale connesso effetto conformativo della stessa rispetto alle successive determinazioni che l'Amministrazione scolastica dovrà assumere per l'anno scolastico successivo. Il d.P.R. n. 81 del 2009 stabilisce, d'altronde, che le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso, sicché la pronuncia del Tribunale diviene indubbiamente utile per i ricorrenti.

6.- Il ricorso, poiché fondato nei sensi appresso specificati, deve essere accolto.

7.- Ritiene il Collegio di dover muovere, secondo la tassonomia propria delle questioni prospettate, dall'esame dei primi due motivi di ricorso che, per la loro omogeneità, possono essere trattati congiuntamente.

8.- I ricorrenti espongono che la formazione della nuova classe IV F (arti figurative), composta da 24 alunni di cui 4 disabili con connotazione di gravità, è il frutto dell'accorpamento delle precedenti classi IV F e IV G, rispettivamente formate da 13 e 11 alunni, entrambe caratterizzate dalla presenza di due disabili gravi per ciascuna classe. Ad avviso dei medesimi ricorrenti, la determinazione dell'Amministrazione nel senso di contrarre il numero delle classi si porrebbe in contrasto con l'assetto normativo di riferimento, per effetto del quale, in presenza di disabili, il numero di alunni per ciascuna classe non potrebbe, in tesi, superare il tetto di venti unità.

9.- La prospettazione di parte ricorrente coglie nel segno.

10.1. - Il quadro di riferimento della materia è dato dal d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, recante «norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola [...]», secondo quanto previsto dall'art. 64 del d.l. n. 112 del 2008 volto a garantire una maggiore dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico (commi 3 e 4).

10.2. Per quanto qui d'interesse, in relazione alle regole per la formazione delle classi degli istituti di istruzione secondaria superiore (anche in presenza di alunni con disabilità), il d.P.R. n. 81 del 2009 stabilisce che:

- «le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola» (art. 5, comma 2);

- «le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi» (art. 16, comma 1);

- «gli eventuali resti della costituzione di classi con 27 alunni sono distribuiti tra le classi dello stesso istituto, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire in istituti vicini dello stesso ordine e tipo le domande eccedenti, e senza superare, comunque, il numero di 30 studenti per classe; si costituisce una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità» (art. 16, comma 3);

-«le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16» (art. 17, comma 1).

10.3.- Il menzionato regolamento governativo è stato emanato sulla base della previsione di cui all'art. 64, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008. Detta disposizione, nel limitarsi a stabilire la previsione che mediante detto Regolamento si provvedesse alla «revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi» (lett. c), nessuna specifica indicazione reca con riferimento alla formazione delle classi in presenza di alunni disabili.

10.4.- Ciò premesso, la circostanza che il regolamento di che trattasi contempra l'ipotesi della presenza di disabili unicamente per le prime classi e non anche per quelle intermedie impone un'interpretazione dello stesso dato normativo in linea con le esigenze di inclusione dell'alunno disabile così come tracciate dalla legislazione interna di riferimento e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

10.5.- Orbene, una lettura improntata a parametri di logicità impone di ritenere che il limite dei venti alunni previsto per le «classi iniziali» debba considerarsi valido per tutte le classi. D'altronde, in tema di classi intermedie (e terminali), il rinvio dell'art. 17 al precedente art 16 (che riguarda le classi iniziali diverse da quelle dell'art. 5, queste ultime inerenti alla presenza di alunni con disabilità), impone di differenziare dette classi intermedie in ragione della presenza o meno di disabili, se non a pena di giungere al risultato, totalmente contrario allo spirito, alla logica e alla *ratio* della disciplina, di consentire, astrattamente, per le classi intermedie, un aumento del numero di allievi rispetto a quelli di provenienza (da 20 a 22) in ipotesi di presenza di disabili, e, per altro verso, una riduzione (da 27 a 22) per tutte le altre classi in cui non è contemplata la presenza di disabili.

10.6.- L'interpretazione che il Collegio privilegia, peraltro, sembra anche essere avallata dalla circolare ministeriale n. 18 del 2013 (e ripetuta con la più recente circolare n. 34 del 2014), inerente alla formazione delle classi per l'anno scolastico 2013/2014, nelle quali si invitano le strutture periferiche dell'Amministrazione a «limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni».

10.7.- Da ultimo va anche detto che della violazione della surrichiamata disciplina sembra mostrare una certa consapevolezza anche il Dirigente scolastico dell'Istituto «[omissis]» il quale ha dato atto che l'utilizzo di quattro classi funzionanti ad indirizzo figurativo avrebbe sì consentito una migliore distribuzione degli alunni ma che ciò avrebbe recato ulteriori disagi stante l'ubicazione delle stesse in distinte sedi. Il pur pregevole intendimento di garantire la compattezza dei gruppi di classe con un «positivo riflesso sul piano relazionale» (nota prot. n. 1 86/A35, in atti), tuttavia non dà luogo ad una causa di giustificazione dell'illegittimità dell'accorpamento. D'altronde, le doglianze di parte ricorrente circa il nocimento che comunque detto accorpamento apporterebbe agli alunni disabili (e non soltanto a costoro) in relazione all'eccessivo numero di persone presenti all'interno della classe, sono sorrette da argomenti del tutto meritevoli di condivisione e non sono infirmate dai risultati didattici conseguiti e dai quali l'Amministrazione vorrebbe, in via deduttiva e quale conseguenza logica, far venire in evidenza l'assenza di qualunque pregiudizio per gli alunni.

E' indubbio che l'esito complessivo dell'attività di didattica non può costituire parametro idoneo per verificare se lo svolgimento della stessa sia stata in linea con le norme che tutelano anche i diritti dei disabili non foss'altro perché al di là dell'esito dello scrutinio del corpo docente è indubbio che l'allocatione in una classe con un numero di alunni di gran lunga inferiore avrebbe certamente garantito per tutti un servizio quantomeno migliore oltre che in linea con le previsioni normative.

11.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso, assorbito ogni altro motivo irrilevante ed ininfluenza ai fini della presente decisione, deve essere accolto in ragione della fondatezza dei primi due motivi di doglianza con conseguente annullamento del decreto del Dirigente dell'Istituto di istruzione superiore « [omissis]» di Palermo n. 1958- 1198/C21 del 15 ottobre 2013.

12.- Il principio di diritto espresso con la presente sentenza sarà considerato dall'Amministrazione per la formazione della classe di corso successiva, stante l'invarianza della disciplina di riferimento per l'anno scolastico 2014-2015 (e delle medesime istruzioni operative dettate dal Ministero dell'istruzione alle strutture periferiche cui si è fatto cenno).

13.- Le spese possono essere compensate avuto riguardo ai profili di novità delle questioni prospettate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nella stessa epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Giuseppe La Greca, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)